



COMUNE DI PONTOGLIO

Provincia di Brescia

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 24 DEL 29-12-2023

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2024.

L'anno **duemilaventitre** il giorno **ventinove** del mese di **dicembre** alle ore **20:30**, presso la sala delle adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in seduta Pubblica. presso la sede comunale.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

Nome e Cognome	Carica	Pr./Ass.
Alessandro Pozzi	SINDACO	Presente
Debora Stabile	VICE SINDACO	Presente
Alessandro Giuseppe Seghezzi	CONSIGLIERE	Presente
Davide Orlandi	CONSIGLIERE	Presente
Vittoria Ferrari	CONSIGLIERE	Presente
Damiano Giuseppe Brignoli	CONSIGLIERE	Presente
Francesca Angela Volonte'	CONSIGLIERE	Assente
Michele Castelanelli	CONSIGLIERE	Presente
Giovanni Pedrali	CONSIGLIERE	Presente
Augusto Picenni	CONSIGLIERE	Presente
Clementina Tedeschi	CONSIGLIERE	Presente
Luca Gozzini	CONSIGLIERE	Presente
Simona Tamanza	CONSIGLIERE	Presente

Ne risultano presenti 12 e assenti 1

Risulta altresì:

Andrea Forlani	ASSESSORE ESTERNO	Presente
-----------------------	--------------------------	-----------------

Assume la presidenza il Sig. Pozzi Alessandro, in qualità di SINDACO, assistito dal SEGRETARIO COMUNALE BERTAZZOLI PAOLO.

Il Sindaco/Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

N. 24 DEL 29-12-2023

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2024.

Illustra l'argomento l'Assessore al Bilancio, Finanze, Gestione Economica del Patrimonio, Tributi, Controllo e Gestione Interna, Alessandro Giuseppe Seghezzi.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la Legge 27 dicembre 2019 n. 160 (Legge di bilancio 2020) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 Dicembre 2019 n. 304, le cui disposizioni hanno riscritto la disciplina dell'Imposta Municipale Propria (I.M.U.) accorpandola alla Tassa sui Servizi Indivisibili (TASI) e modificandone alcuni tratti;

VISTO l'art. 1 della Legge suddetta che dal comma 738 al comma 783 abroga la disciplina della TASI prevista dalla L. 147/2013 e degli artt. 8 e 9 del D. Lgs. 23/2011 (Disposizioni in materia di Federalismo Fiscale Municipale);

VISTO l'art. 1 della Legge 160/2019 in particolare:

- il comma 740 che ha confermato l'esenzione IMU per le abitazioni principali non di lusso e relative pertinenze;
- il comma 744 che prevede la riserva allo Stato del gettito derivante dai fabbricati di categoria D, calcolato con aliquota dello 0,76 % (7,6 per mille);
- il comma 748 che prevede l'aliquota dello 0,5% (5,00 per mille) per gli immobili adibiti ad abitazione principale classificati nelle categorie A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze;
- il comma 749 che confermano la detrazione di € 200,00 per annualità sugli immobili di cui al comma precedente;
- il comma 750 che prevede l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale pari allo 0,1% (1,00 per mille) con possibilità per i comuni di ridurla fino all'azzeramento;
- il comma 752 che prevede l'aliquota di base pari allo 0,76% (7,6 per mille) per i terreni agricoli, con possibilità per i comuni di aumentarla sino allo 1,06% (10,6 per mille) o diminuirla sino all'azzeramento;
- il comma 753 che prevede l'aliquota base per gli immobili ad uso produttivo di categoria D, pari allo 0,86% (8,6 per mille) con possibilità per i comuni di aumentarla sino allo 1,06% (10,6 per mille) o diminuirla sino al limite massimo dello 0,76% (7,6 per mille). Quota pari allo 0,76% (7,6 per mille) riservata allo Stato;
- il comma 754 secondo cui i Comuni possono modificare l'aliquota base dell'imposta, pari al 8,6 per mille, aumentabile sino al 10,6 per mille;
- il comma 755 che ha sistemato la norma mal scritta sulla ex maggiorazione Tasi prevedendo tale maggiorazione solo per "*altri fabbricati ed aree fabbricabili*" dimenticando "*fabbricati merce e fabbricati di categoria D*" disponendo che "A decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono

aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino all'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

- i commi 761 e 762 che confermano la proporzionalità dell'imposta alla quota dei mesi di possesso dell'immobile nel corso dell'anno solare precisando che l'imposta va versata in due rate;
- il comma 767 il quale stabilisce che le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento, a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno;
- i commi 774 e 775 che confermano le disposizioni sanzionatorie;
- il comma 780 secondo il quale sono abrogate tutte le previgenti disposizioni IMU incompatibili con la nuova imposta, regolate dai commi 722 e successivi della Legge 147/2013;

VISTO il "Regolamento comunale per l'applicazione della nuova Imposta Municipale Propria (I.M.U.) approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 29.06.2020, a cui si rimanda per le specifiche tecniche dell'applicazione del tributo;

PRESO ATTO della Circolare n. 1/DR del 18.02.2020 avente ad oggetto: "Imposta municipale propria (I.M.U.). art. 1 commi 756, 757 e 767 della Legge di Bilancio 160/2019. Chiarimenti in merito al prospetto delle aliquote" con la quale il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze – fornisce chiarimenti in particolare alla lettera g) Fabbricati rurali strumentali (comma 750) e fabbricati merce (comma 751) dove si evince che gli immobili in questione nel 2019 erano esenti dall'IMU ma assoggettati alla TASI. A seguito dell'abolizione di quest'ultimo tributo, nel caso di versamento in acconto, occorre applicare l'aliquota di base pari allo 0,1 per cento (1 per mille) prevista dai commi 750 e 751. Pertanto dall'anno 2020, per le fattispecie impositive non assoggettate all'IMU nel 2019, quali i fabbricati rurali strumentali e i fabbricati merce, occorre applicare l'aliquota base dello 0,1 per cento (1 per mille) prevista dai commi 750 e 751;

RITENUTO pertanto necessario procedere ad approvare le aliquote della nuova IMU anche per l'anno 2024, come richiamato nella Circolare n. 1/DR del 18.02.2020 di cui sopra;

EVIDENZIATO che le aliquote sottoposte ad approvazione mirano a garantire l'invarianza del gettito afferente l'Imposta Municipale Propria (I.M.U.) applicate nell'anno 2023;

VISTO il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i ;

VISTO lo Statuto comunale;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

VISTI i pareri favorevoli, espressi ai sensi dell'art. 49 – 1° comma – del D. Lgs. 18,08,2000 n. 267 in ordine alla regolarità tecnica e contabile, dal Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, Dott. Roberto Gregori;

Con voti favorevoli n. 8, contrari n. 4 (Picenni, Tedeschi, Gozzini e Tamanza della lista "Per Pontoglio") ed astenuti nessuno, su n. 12 consiglieri presenti e votanti, espressi per alzata di mano;

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di confermare, in adeguamento alla recente normativa per la nuova Imposta Municipale Propria (I.M.U.) - Legge 27 dicembre 2019 n. 160 (Legge di Bilancio 2020) - le seguenti aliquote per l'anno 2024:

TIPOLOGIA IMMOBILI	ALIQUTA 2024
Abitazioni principali di lusso (A/1, A/8 eA/9) e relative pertinenze	5 per mille
Aree fabbricabili	10,6 per mille
Terreni agricoli	9,6 per mille
Altri fabbricati (tranne tipo D)	10,6 per mille
Fabbricati di tipo D – Quota Comune	3 per mille
Fabbricati rurali strumentali	1 per mille
Beni merce	1 per mille
Fabbricati di tipo D – Quota Stato	7,6 per mille

3. di confermare, per l'annualità 2024, la detrazione per abitazione principale nella misura di € 200,00 per ciascun anno, come previsto dal comma 749 della Legge n. 160/2019 per abitazione principale (Categoria A/1 A/8 e A/9) e relative pertinenze;
4. di delegare il Responsabile dell'Ufficio Tributi a trasmettere copia della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze – nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.

Indi, su proposta del Sindaco, il Consiglio Comunale con voti favorevoli n. 8, contrari n. 4 (Picenni, Tedeschi, Gozzini e Tamanza della lista "Per Pontoglio") ed astenuti nessuno, su n. 12 consiglieri presenti e votanti, espressi per alzata di mano;

DELIBERA

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134 – comma 4, del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267.

Il Responsabile dell'Area, ai sensi dell'art. 49, 1° comma, D.Lgs 18/08/2000, n. 267, in relazione alle sue competenze esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità Regolarita' contabile della presente deliberazione.

Pontoglio: 20-12-2023

Il Responsabile del Servizio
F.to Dott. Roberto Gregori

Il Responsabile dell'Area, ai sensi dell'art. 49, 1° comma, D.Lgs 18/08/2000, n. 267, in relazione alle sue competenze esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità Regolarità tecnica della presente deliberazione.

Pontoglio: 20-12-2023

Il Responsabile del Servizio
F.to Dott. Roberto Gregori

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Alessandro Pozzi

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to PAOLO BERTAZZOLI

INFORMAZIONI SULLA PUBBLICAZIONE

La deliberazione di Consiglio N° 24 del 29-12-2023, avente ad oggetto APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2024., viene pubblicata all'albo pretorio di questo ente per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e dell'art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2009, n. 69.

La deliberazione diviene esecutiva, ai sensi dell'articolo 134, comma 3, del D.Lgs. 267/2000, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione.

Pontoglio, 08-01-2024

Copia conforme all'originale

Li 08-01-2024